




N. 1800/12 REG.PROV.COLL.
N. 01976/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso con il numero di registro generale 1976 del 2011, proposto da BARONE Francesco e BARONE Ignazio, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 20, presso lo studio del predetto difensore;

contro

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Impinna, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in Palermo, piazza Marina n.39, Palazzo Rostagno;

per la dichiarazione di illegittimità

- del silenzio rifiuto mantenuto dal Comune di Palermo sulla richiesta del 5 luglio 2011 di nuova normazione urbanistica a seguito di decadenza dei vincoli espropriativi del P.R.G., con riguardo alle particelle 715 e 2490 del foglio di mappa 18;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di formale costituzione in giudizio, con i relativi allegati, e i documenti depositati in date 27 gennaio e 7 marzo 2012, del Comune intimato;


Viste le memorie difensive depositate da entrambe le parti;

Vista la documentazione depositata da parte ricorrente il 15 giugno 2012, a dimostrazione del diritto di proprietà sugli immobili oggetto di lite;

Relatore il Referendario Anna Pignataro;


Uditi, alla camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012, l'avv. D. Cacciatore, giusta delega dell'avv. Rotigliano, per i ricorrenti e l'avv. A. Maria Impinna per il Comune resistente;

Visti tutti gli atti della causa;



PREMESSO che, con ricorso notificato il 28 settembre 2011 e depositato il successivo 6 ottobre 2011, i signori Barone Francesco (padre) e Barone Ignazio (figlio) espongono:

- di essere comproprietari di alcuni immobili siti nel territorio del Comune di Palermo, località San Filippo Neri, ricadente nel foglio di mappa 18, p.lle 272, 715, 2487, 2490, 2491;
- che le predette particelle 715 e 2490, in forza della variante generale al P.R.G. approvata con D.D.G. n. 558 del 29 luglio 2002 – così come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune intimato in data 17 giugno 2011, in atti -, ricadono: la prima, in "Parcheggi", la seconda, in parte in "zona IC1- Chiese e centri



religiosi” e, in parte, in “Sede stradale”;

- che l’Amministrazione comunale intimata non avrebbe provveduto all’attuazione delle destinazioni impresse di cui sopra e che ciò avrebbe causato la decadenza dei vincoli espropriativi in forza dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. 327 del 2001, recepito dall’art. 36 della l.r. n. 7 del 2002, così come riportato, peraltro, nel certificato di destinazione urbanistica sopra menzionato;


- di avere, pertanto, chiesto al Comune intimato, con nota del 5 luglio 2011, prot. n. 506184 del 16 luglio 2011, di dotare gli immobili di che trattasi di una nuova destinazione urbanistica, richiesta alla quale il Comune ha dato risposta, qualificata dai ricorrenti come meramente interlocutoria, con la nota prot. n. 550695 del 26 luglio 2011, comunicando l’avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale, in seno al quale, riguardo all’area di proprietà degli odierni ricorrenti, *“saranno presi in esame tutti quegli accorgimenti utili per ridurre quanto più possibile l’apposizione di un nuovo vincolo espropriativo (...)*;

CONSIDERATO che:

- l’Amministrazione comunale resistente ha contestato la sussistenza in capo ai ricorrenti della titolarità della posizione legittimante ad agire in giudizio;
- che al fine della dimostrazione della legittimazione ad agire, su richiesta del Collegio, parte ricorrente ha prodotto il verbale di deposito, in notar Maccarone di Palermo, rep. n. 50876, racc. n. 13298 del 30 dicembre 2011, della scrittura privata del 20 febbraio


1992, con il quale Francesco Barone, odierno ricorrente, giusta procura generale, in nome e per conto dello zio Francesco Barone, nato a Palermo il 27 novembre 1899, ha venduto al figlio Ignazio Barone, odierno ricorrente, un mezzo indiviso dei terreni oggetto della presente causa (V. documenti depositati da parte ricorrente il 15 giugno 2012);

RITENUTO, allora, che sulla scorta della documentazione in atti, appare dimostrata la titolarità del diritto di proprietà in quota parte di Ignazio Barone, mentre non appare altrettanto provata la sussistenza di analoga posizione legittimante in capo all'altro ricorrente, Francesco Barone, il quale, perciò, resta privo di legittimazione attiva ai fini del presente giudizio;

 RITENUTO che parte ricorrente chiede la declaratoria d'illegittimità del silenzio serbato sulla predetta istanza e la dichiarazione dell'obbligo, in capo al Comune di Palermo, di adottare un provvedimento espresso e conclusivo di normazione urbanistica dei terreni in epigrafe, oltre la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia;

RITENUTO

- che, secondo l'orientamento già espresso da questa Sezione in fattispecie analoghe a quella per la quale è causa (v. sentenze n. 312 dell'8 febbraio 2012; n. 6465 del 7 maggio 2010, n. 5716 del 22 aprile 2010, n. 3689 del 25 marzo 2010), vada riconosciuta la natura sostanzialmente espropriativa dei vincoli urbanistici tutte le volte in cui la destinazione dell'area permetta la realizzazione di opere




destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, nel senso di essere riferita unicamente all'ente esponenziale della collettività territoriale, con sottrazione dal libero mercato, come ad esempio, nel caso di parcheggi pubblici, strade e spazi pubblici, spazi pubblici attrezzati, parco urbano e attrezzature pubbliche per l'istruzione o sanitarie (v. C.G.A., 27 febbraio 2012, n. 212; 25 gennaio 2011, n. 95; 19 dicembre 2008, n. 1113; Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2005, n. 693; Corte Cost. 12 maggio 1999, n. 179);

- che nel caso di specie, sulla scorta dei parametri giurisprudenziali appena sopra richiamati, la natura espropriativa del vincolo urbanistico va riconosciuta al terreno contraddistinto con la particella 2490, in quanto ricadente in "zona IC1- Chiese e centri religiosi" e, in parte, in "Sede stradale", mentre non può essere riconosciuta al terreno contraddistinto con la particella 715, poiché la destinazione impressa "Parcheggi" , piuttosto che quella di parcheggio "pubblico", non esclude il concreto sfruttamento dell'area da parte dei privati mediante l'attivazione di un parcheggio privato, produttivo di reddito;
- che alla luce delle risultanze documentali acquisite (cfr. certificato di destinazione urbanistica), i vincoli espropriativi riconducibili al piano regolatore generale, sono ormai decaduti;
- che, pertanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e condiviso dal Collegio, se a causa della decadenza dei vincoli de quibus, un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, non vi è dubbio che il proprietario possa presentare un'istanza volta a ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e che

l'amministrazione sia tenuta a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia ritenuta suscettibile di accoglimento, con l'obbligo di motivare congruamente tale decisione;

- che, tuttavia, la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l'area debba conseguire la destinazione urbanistica edificatoria, essendo, in ogni caso, rimessa al potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Cons. Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3025);

 - che l'obbligo gravante sul Comune, in caso di decadenza di vincolo espropriativo, va assolto mediante l'adozione di una variante specifica o di variante generale, ossia attraverso gli unici strumenti che consentono alle amministrazioni comunali di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informativi della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (in termini Cons. Stato, IV, 31 maggio 2007, n. 2885). Il potere di conformazione urbanistica, peraltro, è attribuito dalla legge all'organo consiliare, di talché il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale non costituisce adempimento da parte del Comune dell'obbligo di attribuire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione



su di essa gravante (così, Cons. Stato, V, n. 5675 del 2003, IV, nn. 385 del 2005 e 7131 del 2006). L'adempimento non elusivo di tale obbligo può essere dato, infatti, soltanto dallo specifico ed effettivo completamento del Piano regolatore generale per quella zona, mediante adozione di un provvedimento espresso (e cioè di una variante) da parte del competente organo consiliare;

RITENUTO


- alla luce dei principi e delle considerazioni esposti, che sussiste, perciò, l'obbligo del Comune di Palermo, già in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato con la suddetta istanza di ridefinizione della situazione urbanistica del terreno contraddistinto con la p.lla 2490 a seguito dell'avvenuta scadenza dei vincoli espropriativi di P.R.G. (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 25 giugno 2009, n. 1167 e 6 ottobre 2009, n. 1565);
- di conseguenza, che vada dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo sulla predetta istanza, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi limitatamente al terreno contraddistinto con la p.lla 2490: al quale fine - tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell'ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio -, appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di

parte, se anteriore, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza dell'interessato, nei successivi sessanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spesa a carico del Comune.

L'accoglimento parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Comune di Palermo di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza in epigrafe specificata, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l'ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale, su istanza dell'interessato e previa verifica della persistente inottemperanza, provvederà in via

sostitutiva, nei successivi sessanta giorni, a tutti i necessari adempimenti.

Spese compensate.

Pone a carico dello stesso Comune l'eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente


Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

Anna Pignataro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

10 LUG. 2012

II

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEZIONE

Palermo

Camera di consiglio

10 LUG. 2012

